
COMUNE DI PRALI
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO
DI PREVISIONE 2020-2021-2022**

La presente nota integrativa è redatta in funzione delle scelte programmatiche dell'Amministrazione e rispetta il quadro normativo vigente, aggiornato alle ultime novità del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 cosiddetto "decreto fiscale" e della Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019), con l'obiettivo di fornire un quadro di lettura facilitato della programmazione di bilancio.

Sul piano tecnico, il bilancio di previsione 2020/2021/2022 è predisposto secondo l'impianto normativo determinato dai principi di armonizzazione dei sistemi di contabilità del comparto pubblico, come declinati dal D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente "Nota Integrativa al Bilancio di Previsione" è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione e il bilancio Allegato 4/1 al D. lgs 118/2001 e dell'art.11 comma 5 dello stesso decreto legislativo.

E' utile evidenziare come nel supplemento ordinario n. 73/L della Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 2014 fosse stato a suo tempo pubblicato il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" che prevedeva modifiche all' "armonizzazione contabile".

Il medesimo decreto prevede, in applicazione del principio contabile della programmazione di bilancio, che al bilancio di previsione debba essere allegata una "Nota integrativa" finalizzata a consentire una lettura "facilitata" delle principali voci e scelte programmatiche di bilancio e delle situazioni che rappresentano potenzialmente per il bilancio di un ente locale, particolari criticità.

I contenuti minimi della nota integrativa – riscontrabili al paragrafo n. 9 del sopra citato principio contabile – sono così riassumibili:

- a. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi.

- f. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

I criteri di valutazione adottati per le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2020/2021/2022 rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

Gli argomenti illustrati ed analizzati nelle pagine che seguono sono in buona parte già trattati dal Documento Unico di Programmazione 2020/2021/2022 (DUP) ed alcuni necessitano di una ulteriore fase di dettaglio per renderli maggiormente comprensibili all'esterno dell'ente.

Verranno pertanto trattati con particolare attenzione:

- Il Documento Unico di Programmazione – D.U.P. -
- Il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2019
- Il Quadro generale riassuntivo
- Entrate e spese non ricorrenti
- Entrate correnti di natura tributaria
- Entrate per trasferimenti correnti
- Entrate extratributarie
- Entrate in conto capitale
- Gli enti e gli organismi strumentali e le partecipazioni
- Le accensioni di prestiti
- Nota sulle spese correnti
- Fondi ed accantonamenti
- Spesa di personale
- Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità
- Il Fondo di riserva ed il Fondo di riserva di cassa
- Piano degli indicatori
- Elenco garanzie prestate dall'ente e strumenti finanziari derivati

- Equilibri di bilancio complessivi
- Pareggio di bilancio e vincoli di finanza pubblica

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2021/2022 (DUP) (ART. 170 D. LGS 267/2000)

Il Documento unico di programmazione (DUP), che costituisce la guida strategica ed operativa dell'Ente ed il presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione è stato predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato dalla programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 04 luglio 2019.

Il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni: - la Sezione Strategica (SeS), che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo: sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato (di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e individua gli indirizzi strategici dell'Ente; - la Sezione Operativa (SeO), il cui arco temporale coincide con quello del Bilancio di previsione; riveste un carattere generale, di contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DELL'ESERCIZIO 2019

Di seguito si riporta il prospetto dimostrativo del risultato presunto di amministrazione con riguardo all'esercizio 2019. Questo allegato è stato introdotto dalle nuove norme di armonizzazione dei bilanci pubblici al fine di imporre agli Enti Locali una verifica preliminare del risultato della gestione in corso; qualora dalla verifica dovesse emergere un risultato presunto negativo (disavanzo di amministrazione) il bilancio di esercizio deve prevedere uno specifico stanziamento in parte spesa e, quindi, provvedere al ripiano ed alla copertura.

Il Comune di Prali non si trova in questa situazione.

Ad oggi il mutato quadro normativo sui vincoli di finanza pubblica consente di fatto un utilizzo meno stringente dell'avanzo di amministrazione e meno impattante sui saldi finanziari riferimento dei locali.

Il dato contabile è "presunto" in quanto riferito ad una situazione al 31.12.2019 ancora in evoluzione sino al rendiconto 2019 condizionata ovviamente da tutta l'attività di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e dalle valutazioni sulla corretta copertura degli accantonamenti del FCDE anche delle annualità precedenti, da aggiornare rispetto alla situazione degli effettivi incassi e eventualmente rispetto alla cancellazione di residui attivi vetusti.

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)***

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	308.694,61
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	225.679,49
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	1.775.894,89
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	2.104.701,60
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	1.309,16
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2019	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2020	206.876,55
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019 ⁽¹⁾	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	206.876,55
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		
Parte accantonata ⁽³⁾		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 ⁽⁴⁾	111.904,56
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo perdite società partecipate ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo contenzioso ⁽⁵⁾	0,00
	Altri accantonamenti ⁽⁵⁾	0,00
	B) Totale parte accantonata	111.904,56
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	335,70
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	64.926,14
	C) Totale parte vincolata	65.261,84
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata a investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	29.710,15
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁷⁾		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Il progetto di bilancio rispetta i principi definiti dalla normativa, come delineata dalla modifica al TUEL approvata dal D.Lgs. 126/2014 ed ulteriori s.m.i., secondo la quale “il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell’integrità.

PRALI (TO)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	278.900,10								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00 0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	643.915,24	515.300,00	521.300,00	521.300,00	Titolo 1 - Spese correnti	1.252.404,31	938.358,50	932.349,75	935.160,70
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	98.951,28	37.870,00	18.000,00	18.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.491.446,46	626.506,49	77.000,00	83.149,94
Titolo 3 - Entrate extratributarie	732.174,84	429.605,27	449.124,84	447.621,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.330.716,99	624.506,49	65.000,00	65.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	2.805.758,35	1.607.281,76	1.053.424,84	1.051.921,00	Totale spese finali	2.743.850,77	1.564.864,99	1.009.349,75	1.018.310,64
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	42.416,77	42.416,77	44.075,09	33.610,36
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 8 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	211.442,48	209.000,00	209.000,00	209.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	251.549,15	209.000,00	209.000,00	209.000,00
Totale titoli	3.017.200,83	1.816.281,76	1.262.424,84	1.260.921,00	Totale titoli	3.037.816,69	1.816.281,76	1.262.424,84	1.260.921,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.296.100,93	1.816.281,76	1.262.424,84	1.260.921,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.037.816,69	1.816.281,76	1.262.424,84	1.260.921,00
Fondo di cassa finale presunto	258.284,24								

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA

Uno dei principali presupposti per effettuare una pianificazione strategica ed un'efficiente programmazione è rappresentato dall'esistenza di un quadro normativo stabile ed efficace della finanza locale. L'incompiuto processo del federalismo locale ed i ritardi nell'emanazione di provvedimenti incidono sensibilmente sulla situazione finanziaria degli Enti e disegnano scenari mai stabili, anche in funzione dell'evolversi della situazione finanziaria italiana ed europea, duramente colpita dalla crisi economica.

Ad oggi, la programmazione 2020 ed anni seguenti, con riferimento ai tributi locali, sconta sia le modifiche introdotte dal Decreto Fiscale n. 124/2019 in ambito TARI e determinazione dei costi di gestione dei piani finanziari (post deliberazioni ARERA) che non a caso, ha previsto la definizione delle tariffe dei PEF e dei regolamenti entro il 30.04.2020 e sia le modifiche alla fiscalità locale in ambito IMU/TASI rispetto alle quali la legge di bilancio n. 160/2019 ha disposto l'unificazione del tributo (commi da 738 a 783) ed in ambito dei tributi minori, rispetto alla quale la medesima legge di bilancio ha previsto, con decorrenza 01.01.2020 la sostituzione dell'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni nonché della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con un nuovo canone unico (commi da 816 a 847).

Persiste, comunque una fase di incertezza circa la definizione complessiva dei "ristori" ai comuni destinati a compensare il minor gettito derivante dalle esenzioni/agevolazioni introdotte nelle annualità pregresse (TASI abitazione principale, beni merce, comodati, canoni concordati, terreni, imbullonati,), cosicché, non conoscendo compiutamente i termini della distribuzione dei trasferimenti erariali, la previsione di entrate di natura tributaria risultano effettuate in parte sulla base dell'impianto della fiscalità locale vigente nel 2019 (TARI) ed in parte sulle assegnazioni statali previste a legislazione vigente, in attesa che vengano resi disponibili i dati 2020 sul portale ministeriale.

I principali tributi locali si basano, quindi, sulla nuova imposta municipale propria, sull'IMU/TASI e sulla TARI, a cui si affiancano l'Addizionale Comunale IRPEF, l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i Diritti sulle pubbliche affissioni e la Tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP) questi ultimi limitatamente all'anno 2020.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Il blocco delle aliquote vigente sino al 2018 non ha consentito di prevedere nelle annualità precedenti l'introduzione di cambiamenti (ad es. diverse aliquote progressive rispetto diverse fasce di reddito di riferimento, diverse soglie di esenzione). E' corretto evidenziare che nonostante l'indebolimento della capacità finanziaria complessiva, frutto delle succedutesi manovre di finanza pubblica e della persistente crisi, il Comune di Salza di Pinerolo ha confermato negli ultimi anni aliquote dell'Addizionale comunale all'IRPEF che evidenziano comunque ancora potenzialità e spazi di diversa modulazione in funzione del gettito necessario al mantenimento degli equilibri di bilancio pluriennale e nel contempo una corretta e sostenibile imposizione fiscale. A livello di salvaguardia degli equilibri di bilancio pluriennali è prevedibile che nelle annualità successive si possa intervenire in tal senso anche con una diversa pressione fiscale sugli scaglioni di reddito, al fine di produrre nuovo gettito di natura corrente.

- Aliquota: 0,4

Il sito del Ministero propone inoltre un valore minimo di gettito ed un valore massimo rispetto alle proiezioni effettuabili a programma e l'ente ha ritenuto, come storicamente avviene di collocare la previsione in un valore di gettito medio.

La Legge 145/2018, Legge di bilancio 2019, contiene alcune disposizioni che comportano un minore gettito IRPEF per lo Stato, ma anche un minore gettito per il Comune relativamente all'addizionale comunale IRPEF, stimato dalla relazione tecnica alla legge di bilancio in circa 59 milioni di euro per l'intero comparto.

In particolare:

- Estensione del regime forfetario per compensi fino a 65.000 euro (commi da 9 a 11);
- Aumento deducibilità dell'IMU ai fini Irpef (e Ires) su immobili strumentali (comma 12);
- Cedolare secca su contratti di locazione negozi e botteghe (comma 59);
- Imposta sostitutiva compensi per lezioni private (commi da 13 a 16);
- Flax Tax sui compensi compresi tra 65.000 e 100.00 euro (dal 2020; commi da 17 a 22)

Ad oggi non risulta che il Ministero dell'Interno abbia provveduto ad integrare il relativo trasferimento (contributi non fiscalizzati da federalismo municipale - trasferimenti compensativi minori introiti addizionale IRPEF) nemmeno per quanto ad ora già previsto per i minori introiti causati da cedolare secca su locazioni abitative.

E' inoltre utile segnalare che i flussi di cassa di tale compartecipazione al gettito sono verificabili solo nel corso degli anni rispetto ai dati dell'Agenzia delle entrate motivo per cui una definitiva contabilizzazione del gettito avviene di fatto solo nel corso del triennio successivo. Ad oggi i flussi Agenzia Entrate dimostrano l'attendibilità delle previsioni di bilancio.

Previsione gettito Addizionale Comunale IRPEF	
Esercizio	Importo stimato
2018	€ 7.000,00
2019	€ 7.000,00
2020	€ 7.000,00
2021	€ 7.000,00
2022	€ 7.000,00

RECUPERO EVASIONE IMU/TASI

Nell'anno 2020, dovrà proseguire l'attenta politica di lotta all'evasione per i tributi sugli immobili, in modo da regolarizzare le posizioni contributive non corrette, spesso conseguenza della complessità normativa che ha caratterizzato gli adempimenti fiscali degli ultimi anni. Tale attività è da sempre effettuata con il supporto di un'azienda esterna.

Il controllo ha lo scopo in primis di far emergere errori ed evasioni e, nella maggior parte dei casi, comporta riflessi anche sul gettito di competenza, stante la modifica della base imponibile.

TRIBUTI MINORI – TOSAP/ICP/DPA

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

La TOSAP viene calcolata le tariffe deliberate con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 85 del 28.12.2001.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

L'imposta comunale sulla pubblicità è dovuta da tutti coloro che diffondono messaggi pubblicitari visivi o acustici in luoghi pubblici o aperti al pubblico finalizzati a promuovere la domanda di beni o servizi ovvero, migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. I diritti sulle pubbliche affissioni sono corrisposti dai soggetti che richiedono l'affissione di manifesti negli appositi spazi messi a disposizione del comune.

La riscossione è attualmente gestita in proprio.

Il Comune di Prali ha stabilito le attuali tariffe del tributo con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 22 del 29.04.1994, all'indomani dell'entrata in vigore del D.lgs nr. 507/1993 e non ha mai provveduto ad adeguamento o incrementi. Pertanto non risulta interessata dagli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018 in materia di aumenti tariffe imposta comunale sulla pubblicità.

Per quanto riguarda gli esercizi 2021 e 2022 si rinvia a quanto già illustrato a pag. 8.

TARI (TASSA RIFIUTI)

Una completa analisi della TARI e inevitabilmente del servizio raccolta e smaltimento rifiuti annesso, richiede un'attenzione particolare.

L'art. 1 comma 1 della legge 147/2013 ha istituito, con decorrenza dal 1.1.2014, la TARI in sostituzione del TARES; come già per il Tributo in vigore nel 2013 viene previsto l'obbligo di differenziare la tariffa tra quota fissa che dovrà coprire il costo delle componenti essenziali del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e quota variabile rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, alla qualità del servizio ed all'entità dei costi di gestione sulla base del piano economico finanziario predisposto da Consorzio Acea ente gestore del servizio.

E' obiettivo primario ridurre la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti incrementando contemporaneamente la raccolta differenziata ed il riciclo del materiale di scarto.

Per la TARI è previsto che il costo del servizio venga interamente coperto dal gettito della tassa che, pertanto, deve essere rimodulata annualmente sulla base dei costi di gestione previsti.

La TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, sulla base del Piano Finanziario predisposto dal Consorzio Acea Pinerolese sulla base della delibera ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) del 31.10.2019, n. 443/2019/R/RIF, con cui ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

Sulla TARI e sulla definizione del P.E.F. (Piano economico finanziario) relativo ai costi di gestione del servizio integrato della raccolta e smaltimento rifiuti le novità per il 2020 sono importanti.

Le vicende dell'agenzia ARERA in materia di regolazione del settore rifiuti avranno un notevole impatto per i Comuni in ambito TARI.

In base al conferimento a tale Agenzia dei poteri di regolamentazione del settore gestione rifiuti la medesima è intervenuta sul tema con l'emissione della Deliberazione 443/2019/R/Rif del 31.10.2019, che introduce un nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti. Son stati introdotti due nuovi attori: il Gestore del servizio integrato rifiuti e l'Ente territorialmente competente. A questi soggetti sono attribuiti compiti specifici, in base al MTR (nuovo metodo tariffario)

La conversione in Legge del DL Fiscale 2019 ha stabilito la scadenza del 30 aprile 2020 per l'adozione dei Piani Finanziari, delle tariffe e delle eventuali modifiche dei regolamenti TARI a prescindere dalla data di approvazione dei bilanci.

Nell'ipotesi di sospensione degli effetti della deliberazione ARERA suddetta il Piano Finanziario verrà elaborato sulla base dei criteri previgenti

QUADRO DI DETTAGLIO DELLE ENTRATE

Si evidenzia di seguito un quadro di dettaglio delle entrate suddivise per Titolo e tipologia di entrata.

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

	2019	2020	2021	2022
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati	488.793,63	515.300,00	521.300,00	521.300,00
Tipologia 0301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	,00
TOTALE	488.793,63	515.300,00	521.300,00	521.300,00

EFFETTI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI

Dal 2015 è stata introdotta la nuova contabilità armonizzata (chiamata in questo modo perché facente parte di un progetto complessivo che ha l'obiettivo di porre in correlazione, cioè armonizzare, tra loro i vari sistemi contabili pubblici italiani ed europei). Il nuovo sistema a partire dal 2017 impone una ulteriore allargamento alla contabilità economico patrimoniale e alla redazione del bilancio consolidato. Il tutto nell'ambito dei nuovi principi di contabilità pubblica che hanno l'obiettivo di rendere più trasparente, efficiente nell'uso delle risorse e responsabilizzante l'apparato amministrativo. A partire dal 2016, rivisti dal 2017 ed anche nel 2018, risultavano operativi i nuovi vincoli di finanza pubblica stabiliti dalla Legge Costituzionale 243/2012. A decorrere dal 2019, anche a seguito delle note sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, la legge di bilancio ha ridisegnato i vincoli di finanza pubblica imposti agli enti locali, rendendoli funzionali all'equilibrio di bilancio così come previsto nell'ordinamento contabile armonizzato. Dal 1 gennaio 2016 sono, altresì, adottati gli schemi di bilancio che prevedono un

arco temporale pari al triennio e per il primo anno anche la previsione di cassa. Gli schemi sono redatti per missioni e programmi.

Nei dati di bilancio sono previste non solo le previsioni di entrata e di spesa di stretta competenza 2020 ma anche le poste di bilancio provenienti dalla programmazione 2019 che sono state iscritte sul 2020 e delle quali si deve tenere memoria. In base ai nuovi schemi di bilancio il primo anno (2020) sono previsti anche gli stanziamenti di cassa, strutturati sui dati storici ove possibile.

ENTRATE E SPESE RICORRENTI E NON RICORRENTI

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

È definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

È opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011).

Nella presente nota integrativa sono analizzate le articolazioni e la relazione fra entrate ricorrenti e quelle non ricorrenti.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) le accensioni di prestiti;
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,

- c) gli eventi calamitosi,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- e) gli investimenti diretti,
- f) i contributi agli investimenti.

In tal senso si è orientata la programmazione e la struttura di bilancio con l'obiettivo di destinare eventuali maggiori proventi oppure extra-gettiti da entrate a spese non ripetitive, al finanziamento dell'FCDE e ad eventuali accantonamenti prudenziali nei fondi ed accantonamenti, nonchè a varie spese che per loro natura possono essere assolutamente "variabili" nel corso delle annualità di bilancio.

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

	2020	2021	2022
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	37.870,00	18.000,00	18.000,00
Tipologia 0102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0105 - Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
TOTALE	37.870,00	18.000,00	18.000,00

Trasferimenti dallo Stato: rappresentano ormai una componente residuale del bilancio comunale, in quanto, come già anticipato in premessa, le quote di trasferimento a parziale compensazione dei minori gettiti IMU sono spesso oggetto di determinazione solamente al termine dell'esercizio.

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

	2020	2021	2022
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	338.231,00	350.231,00	350.231,00
Tipologia 0200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Tipologia 0300 - Interessi attivi	100,00	100,00	100,00
Tipologia 0400 - Altre entrate da redditi da capitale	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Tipologia 0500 - Rimborsi e altre entrate correnti	83.874,27	91.393,84	89.890,00
TOTALE	429.605,27	449.124,84	447.621,00

Nella sezione “**vendita di servizi**” rientrano i servizi a domanda individuale, individuati dall’elencazione tassativa del Decreto del Ministero degli Interni del 31.12.1983;

Nella sezione “**proventi dei beni**” sono contabilizzati i proventi derivanti dai contratti di affitto, fitti dei fondi rustici e dai canoni delle concessioni, compresi gli impianti di telefonia e le concessioni cimiteriali per la parte ricorrente ed il canone per la gestione degli stalli a pagamento;

Tra i “**rimborsi e altre entrate correnti**” rientrano svariate tipologie di recuperi e rimborsi, gli importi si ripetono negli anni successivi.

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

	2020	2021	2022
Tipologia 0100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti	609.506,49	50.000,00	50.000,00
Tipologia 0300 – Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0500 - Altre entrate in conto capitale	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE	624.506,49	65.000,00	65.000,00

Le entrate iscritte nel titolo IV sono quasi interamente destinate al finanziamento delle spese in conto capitale, che comprendono le opere previste nel Piano OO.PP. 2020/2022, gli interventi sotto-soglia ed altri investimenti (incarichi professionali, contributi in conto capitale ecc.).

QUADRO DI DETTAGLIO DELLE SPESE

Si evidenzia di seguito un quadro di dettaglio delle spese suddivise per Macroaggregato di spesa.

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

	2020	2021	2022
Macroaggregato 101 - Redditi da lavoro dipendente	173.630,00	182.230,00	2.135,00
Macroaggregato 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	14.530,00	15.130,00	1.335,00
Macroaggregato 103 - Acquisto di beni e servizi	502.770,00	477.220,00	121.213,26
Macroaggregato 104 - Trasferimenti correnti	119.984,00	131.984,00	52.499,00
Macroaggregato 107 - Interessi passivi	15.594,50	13.935,75	7.274,00
Macroaggregato 108 - Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Macroaggregato 110 - Altre spese correnti	106.350,00	106.350,00	106.350,00
TOTALE	938.358,50	205.707,54	205.471,54

Sul fronte della spesa è confermata la linea del rigore e del risparmio; la riduzione delle risorse che si è venuta a determinare negli esercizi precedenti si riverbera sul 2020 e seguenti e questo determina la necessità di porre in essere tutti gli accorgimenti e le azioni necessarie per realizzare l'azione di Spending review e di progressiva ristrutturazione della spesa avendo come obiettivo quello di mantenere invariate la qualità e la quantità dei servizi erogati.

Particolare attenzione verrà posta sul mondo dei servizi da "utenze" che necessita di particolare attenzione ed una migliore gestione del patrimonio al fine di razionalizzare e programmare secondo priorità le effettive necessità manutentive. Non rilevabili in questa fase e per altro non contabilizzate nelle previsioni, sono stimabili risparmi sui consumi gas dovuti ai vari interventi manutentivi straordinari e di efficientamento energetico in atto presso gli istituti scolastici e quelli programmati e finanziati a bilancio.

FONDI ED ACCANTONAMENTI

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (4.2) prevede al punto 3.3 che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale. Per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione, tale fondo deve intendersi come un fondo rischi diretto ad evitare che le entrate

di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

Nella sostanza, si va ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità è necessario calcolare, per ciascuna entrata, la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi (nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi, con riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui). Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi. La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

k. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);

l. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

m. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

Nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi:

n. per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente. E così via negli anni successivi.; o. per le entrate accertate per cassa, si calcola la media facendo riferimento a i dati extra-contabili dei primi quattro anni del quinquennio precedente e ai dati contabili rilevati nell'esercizio precedente. E così via negli anni successivi.

Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente.

Per le entrate di nuova istituzione (per le quali non esiste una evidenza storica), nel primo anno la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione degli enti. A decorrere dall'anno successivo, la quantificazione è effettuata con il criterio generale riferito agli anni precedenti.

L'ammontare della voce "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Va inoltre sottolineato che le modalità di costruzione degli addendi del rapporto su cui poi è calcolata la media, come anche l'individuazione del quinquennio storico preso in considerazione dalla media, variano a seconda dell'anno in cui l'ente ha adottato per la prima volta i nuovi principi contabili e dall'esistenza, o meno, dei dati definitivi di rendiconto (consuntivo approvato o in corso di approvazione). Per quanto riguarda il primo aspetto (addendi della media) gli incassi considerati nel rapporto sono calcolati: negli anni del quinquennio che precede l'adozione dei principi, come somma della competenza e dei residui;

Le disposizioni introdotte dal D. Lgs.118/2011 così come modificato dal D. Lgs.126/2014 hanno previsto un inserimento graduale di tali fondi nel bilancio degli Enti.

Secondo quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 l'entità del FCDE deve essere obbligatoriamente pari almeno alle seguenti percentuali calcolate sull'importo determinato secondo l'applicazione del calcolo della media dei cinque anni:

- Anno 2020 90 %
- Anno 2021 90 %
- Anno 2022 100%

Di seguito è riportato lo stanziamento a bilancio 2020/2022 del fondo crediti di dubbia esigibilità:

Capitolo	Descrizione	2020	2021	2022
1067	Fondo crediti di dubbia esigibilità	39.200,00	39.200,00	43.600,00

E' prevista una fase di accantonamento prudenziale anche per i rinnovi contrattuali dipendenti enti locali.

Le specifiche contabili sono riportate sul Documento Unico di Programmazione.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

In particolare, dove le informazioni disponibili lo hanno consentito, si è operata la stima dei tempi di realizzazione dell'intervento di investimento (crono programma) o di parte corrente (previsione di evasione degli ordini o di esecuzione della fornitura di beni o servizi), entrambi finanziati da entrate a specifica destinazione. La spesa la cui esecuzione è attribuibile ad altro esercizio è stata poi ripartita e imputata pro-quota nell'anno in cui si ritiene andrà a maturare la corrispondente obbligazione passiva.

In conseguenza di ciò, la quota di spesa che si ritiene non sarà imputata nell'anno di perfezionamento del finanziamento (imputazione rinviata ad esercizi futuri) è stata riportata sia nelle uscite di quell'esercizio, alla voce riconducibile al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) che, per esigenze di quadratura contabile, anche nella corrispondente voce di entrata (FPV/E) del bilancio immediatamente successivo. Questo approccio è stato riproposto in tutti gli anni successivi a quello di origine del finanziamento e fino all'ultimazione della prestazione (completa imputazione dell'originario impegno).

Nel bilancio di previsione il F.P.V. è composto da due componenti distinte:

- e) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio, ma che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio dell'esigibilità.
- f) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

La situazione iniziale, come descritta, non è statica ma potrà subire degli aggiornamenti nel corso del tempo.

Questo si verificherà, ad esempio, quando si dovesse procedere ad una variazione del crono programma (investimenti) con l'anticipazione o il differimento della spesa in esercizi diversi a quelli previsti in origine. Detta modifica, se confermata, sarà recepita e poi formalizzata con una variazione di bilancio, soggetta ad esplicita approvazione dell'organo deliberante, che porterà a ricollocare gli stanziamenti negli anni interessati dall'aggiornamento, con conseguente interessamento anche delle previsioni in uscita (FPV/U) e di entrata (FPV/E) riconducibili al fondo pluriennale vincolato.

La composizione del fondo, determinata a bilancio sulla scorta delle informazioni e delle stime di tempistica (previsione di imputazione della spesa) al momento disponibili, sarà poi soggetta ad un'attenta verifica in sede di riaccertamento a rendiconto, dove ogni posta interessata dal fondo pluriennale sarà attentamente ponderata per arrivare, dopo le eventuali operazioni di cancellazione (economia) e reimputazione (riallocazione temporale della spesa) alla configurazione definitiva.

Come ogni altra posta di bilancio, infatti, anche i capitoli interessati dal fondo pluriennale sono soggetti alle normali operazioni di riaccertamento che precedono la stesura del conto consuntivo, e questo, sia in termini di entrata (FPV/E) che di uscita (FPV/U).

FONDO DI RISERVA

In applicazione del dispositivo dell'art. 166 TUEL secondo cui il fondo di riserva è costituito per un importo non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. Il limite minimo sale allo 0,45% delle spese correnti se l'ente si trova in utilizzo di anticipazioni di tesoreria o di entrate vincolate. Inoltre, la metà della quota minima è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

- FONDO DI RISERVA 2020 (ART. 166 tuel) €. 3.500,00
- FONDO DI RISERVA 2021 (ART. 166 tuel) €. 3.500,00
- FONDO DI RISERVA 2022 (ART. 166 tuel) €. 3.500,00

SPESA DI PERSONALE

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2020-2022, prende in considerazione della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

- dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell'art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dell'art. 22 D.L. 50/2017 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità .
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009;
- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013.

L'ente ha provveduto ad approvare il Piano dei fabbisogni di personale 2020/2021/2022 unitamente al bilancio di previsione in fase di approvazione come per altro ampiamente dettagliato in apposito allegato.

SERVIZI AD I.V.A.

A seguito affidamento servizio di censimento dei servizi ad IVA dell'ente, al fine di individuare correttamente le "attività commerciali" svolte dall'Ente ed i correlati adempimenti fiscali, sono da ritenersi soggette ad IVA:

- Gestione pesi pubblici
- Servizio mensa scolastica
- Trasporto scolastico

L'aver censito il quadro completo delle attività "commerciali" dell'ente ha creato i presupposti per migliorare la gestione I.V.A. dell'ente e consentire una completa e corretta contabilizzazione dei crediti e dei debiti nonché beneficiare della completa potenzialità delle compensazioni IVA in "Split payment commerciale".

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

	2020	2021	2022
Macrogregato 201 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
Macrogregato 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	574.506,49	15.000,00	21.149,94
Macrogregato 203 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Macrogregato 204 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Macrogregato 205 - Altre spese in conto capitale	52.000,00	62.000,00	62.000,00
TOTALE	626.506,49	77.000,00	83.149,94

Il dettaglio puntuale della spesa in conto capitale è illustrato nelle dedicate sezione del D.U.P. al quale si rimanda la lettura.

TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

	2020	2021	2022
Macrogregato 301 - Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Macrogregato 302 - Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
Macrogregato 303 - Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
Macrogregato 304 - Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00

TITOLO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI

	2020	2021	2022
Macrogregato 401 - Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Macrogregato 402 - Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
Macrogregato 403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	42.416,77	44.075,09	33.610,36
Macrogregato 404 - Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
TOTALE	42.416,77	44.075,09	33.610,36

TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

	2020	2021	2022
Macrogregato 501 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00

TITOLO 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

	2020	2021	2022
Macrogregato 701 - Uscite per partite di giro	189.500,00	189.500,00	189.500,00
Macrogregato 702 - Uscite per conto terzi	19.500,00	19.500,00	19.500,00
TOTALE	209.000,00	209.000,00	209.000,00

PIANO DEGLI INDICATORI

L'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

In attuazione di detto articolo, sono stati emanati due decreti, del Ministero dell'economia e delle Finanze (decreto del 9 dicembre 2015, pubblicato nella GU n.296 del 21-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 68) e del Ministero dell'interno (decreto del 22 dicembre 2015), concernenti, rispettivamente, il piano degli indicatori per:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (allegati 1 e 2) e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria (Allegati 3 e 4);
- gli enti locali (allegati 1 e 2) e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria (Allegati 3 e 4).

Con successivi decreti sarà definito il piano degli indicatori degli enti strumentali degli enti territoriali che adottano solo la contabilità economico patrimoniale.

Il Piano degli indicatori, parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio degli enti, è presentato dalle Regioni e dai loro enti ed organismi strumentali entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano degli indicatori al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione.

Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e i loro organismi e enti strumentali adottano il piano degli indicatori a decorrere dall'esercizio 2016.

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI;

Con atto n. 36 in data 13/11/2018 il Consiglio Comunale ha deliberato di attivare la garanzia sussidiaria prevista dall'art. 82-bis del Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 25/07/2018 e s.m.i., a garanzia del prestito di € 535.952,67 richiesto a cura dell'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per finanziare il debito fuori bilancio riconosciuto dall'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca per la quota da garantire da parte del Comune di Fenestrelle di € 35.371,15;

ONERI E GLI IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA;

Ad oggi il bilancio di previsione 2020/2021/2022 non prevede oneri finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

EQUILIBRI DI BILANCIO COMPLESSIVI

Il bilancio di previsione, oltre ad essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, e a garantire un fondo di cassa finale non negativo, deve prevedere:

- l'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria tra le spese correnti incrementate dalle spese per trasferimenti in c/capitale e dalle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, e le entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente. All'equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili e l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie. Al riguardo si segnala che l'equilibrio delle partite finanziarie, determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, a seguito dell'adozione del cd. principio della competenza finanziaria potenziata non è più automaticamente garantito. Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo deve essere finanziato da risorse correnti. Pertanto, il saldo negativo delle partite finanziarie concorre all'equilibrio di parte corrente. Invece, l'eventuale saldo positivo delle attività finanziarie, è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti, determinando, per la quota destinata agli investimenti, necessariamente un saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente. Considerato che le concessioni crediti degli enti locali sono costituite solo da anticipazioni di liquidità che, per loro natura sono chiuse entro l'anno, il problema dell'equilibrio delle partite finanziarie riguarda soprattutto le regioni che concedono crediti per finanziare investimenti, il cui prospetto degli equilibri dedica un'apposita sezione anche alle partite finanziarie.
- l'equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria, tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili.

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		278.900,10		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	982.775,27 0,00	988.424,84 0,00	986.921,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	938.358,50 0,00 39.200,00	932.349,75 0,00 39.200,00	935.160,70 0,00 43.600,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	42.416,77 0,00 0,00	44.075,09 0,00 0,00	33.610,36 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		2.000,00	12.000,00	18.149,94
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)				
O=G+H+I-L+M		2.000,00	12.000,00	18.149,94

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	624.506,49	65.000,00	65.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	626.506,49 0,00	77.000,00 0,00	83.149,94 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-2.000,00	-12.000,00	-18.149,94

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)		2.000,00	12.000,00	18.149,94
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		2.000,00	12.000,00	18.149,94

PAREGGIO DI BILANCIO - VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA – SBLOCCO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 247 del 2017, ha formulato un'interpretazione dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali, in base alla quale l'avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo.

In particolare, viene affermato che *“l'avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell'ente che lo realizza”* e *“non può essere oggetto di prelievo forzoso”* attraverso i vincoli del pareggio di bilancio.

La Corte precisa, inoltre, che *“l'iscrizione o meno nei titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dell'entrata e nei titoli 1, 2 e 3 della spesa deve essere intesa in senso meramente tecnico-contabile, quale criterio armonizzato per il consolidamento dei conti nazionali”*.

Tale orientamento interpretativo è stato confermato con la successiva sentenza n. 101 del 2018, con la quale la medesima Corte ha dichiarato, altresì, illegittimo il comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui stabilisce che dal 2020 *“tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali”* e, cioè, che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell'equilibrio del bilancio, le spese vincolate nei precedenti esercizi devono trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza; tale precisazione, a giudizio della Corte, è incompatibile con l'interpretazione adeguatrice seguita nella richiamata sentenza n. 247 del 2017. Con le predette affermazioni, la Corte costituzionale, interpretando l'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, ha di fatto introdotto la possibilità di utilizzare il risultato di amministrazione.

Pertanto, vista la nota dell'Ufficio del Coordinamento legislativo n. 3038 del 2 ottobre 2018, si rappresenta che le città metropolitane, e i comuni, dall'anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Conseguentemente, ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, si evince che gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione.

Successivamente la Ragioneria Generale dello Stato, ha emanato la Circolare 25/2018 diffusa ampiamente presso gli enti locali.

A seguito di queste nuove posizioni sul rispetto dei saldi di finanza pubblica è intervenuta anche la Legge di bilancio n. 145/2018.

Nella pratica, ad oggi, i vincoli di finanza pubblica risultano “ammorbiditi” rispetto al recente passato consentendo, ove presenti le necessarie risorse, l’utilizzo di avanzo di amministrazione.

La presente “Nota integrativa” costituisce parte integrante e sostanziale del Bilancio di Previsione 2020/2021/2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Firmato digitalmente)